

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

SOMMARIO

AMBITO DI APPLICAZIONE	2
TITOLO I – PREMESSE	2
ART. 1 - PRINCIPI GENERALI	2
TITOLO II – COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI E DELLA STRUTTURA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	2
ART. 2 - COLLABORAZIONE TRA GLI ORGANI	3
ART. 3 - CONSIGLIO GENERALE.....	3
ART. 4 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	3
ART. 5 - STRUTTURA OPERATIVA.....	4
TITOLO III - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.....	4
ART. 6 - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE.....	4
ART 7 - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE.....	4
TITOLO IV – DESTINATARI E STRUMENTI DI INTERVENTO	5
ART 8 - BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI	5
ART 9 – STRUMENTI DI INTERVENTO	6
ART 10 – PROGETTI DI INIZIATIVA DIRETTA.....	6
ART 11 – BANDI	6
ART 12 – SESSIONI EROGATIVE E RICHIESTE DI CONTRIBUTO LIBERE.....	7
ART 13 – INTERVENTI A VALERE SUL FONDO URGENTI INIZIATIVE UMANITARIE	7
ART 14 – INTERVENTI PLURIENNALI	7
TITOLO V – ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO.....	7
ART 15 – AMMISSIBILITÀ.....	7
ART 16 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO	8
ART 17 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	8
ART 18 - REVOCA DEI CONTRIBUTI.....	9
ART 19 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE RISULTATI.....	10
TITOLO VI - PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORME TRANSITORIE	10
ART 20 - PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE	10
ART 21 - NORMA TRANSITORIA	10

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona - di seguito indicata anche semplicemente come "Fondazione" - disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale, stabilisce i criteri e le modalità con i quali vengono attuati gli scopi statutari, assicurando la trasparenza dell'attività, l'efficienza nell'impiego delle risorse e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) il 4 aprile 2012 e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

TITOLO I – PREMESSE

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dal Consiglio Generale nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza e trasparenza, utilizzando al meglio le risorse a disposizione e dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative promosse e/o sostenute.
2. La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione - annuale e pluriennale - nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e di efficienza degli interventi sia assumendo iniziative proprie, tra cui anche l'eventuale ricorso ad investimenti per lo sviluppo locale dei territori di riferimento, che sostenendo quelle promosse da terzi.
3. La Fondazione opera secondo il principio del conseguito: destina a favore delle attività istituzionali, una volta effettuati gli accantonamenti a riserva, le disponibilità rivenienti dal bilancio di esercizio antecedente all'anno in corso, al fine di disporre di risorse certe e preservare l'integrità del patrimonio nell'interesse anche delle generazioni future.
4. Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.
5. La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:
 - a) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
 - b) l'erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti;
 - c) investimenti, anche con attese redditività inferiori a quelle di mercato, in realtà economiche del territorio di riferimento in grado di contribuire allo sviluppo socio-economico dello stesso;
 - d) la costituzione di fondazioni anche a carattere locale;
 - e) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.
6. Per l'attività istituzionale possono essere utilizzati proventi derivanti da lasciti e liberalità di terzi non destinati a patrimonio.
7. La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio delle province indicate nello Statuto. Per il perseguimento dei propri scopi e in via non prevalente, la Fondazione può operare in altri ambiti territoriali, nazionali ed internazionali, eventualmente anche con il coordinamento dell'ACRI, della Consulta delle Fondazioni o di altri enti similari.

TITOLO II – COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI E DELLA STRUTTURA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

ART. 2 - COLLABORAZIONE TRA GLI ORGANI

Gli Organi statutari della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme in materia e dallo Statuto, al fine di assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, amministrazione e controllo.

ART. 3 - CONSIGLIO GENERALE

- 1 Il Consiglio Generale è responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
- 2 Esercita le attribuzioni disposte dall'art. 11 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio delle attività istituzionali, sono di competenza di tale Organo:
 - a) l'individuazione delle strategie generali, dei settori di intervento - rilevanti e ammessi tra quelli previsti dalla normativa vigente - delle linee, dei programmi e degli obiettivi da perseguire;
 - b) l'approvazione del Documento di Programmazione Pluriennale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione con il coordinamento del Presidente quale organo di collegamento tra i due Consigli, sulla base degli obiettivi, delle finalità operative e delle priorità trasversali individuate dal Consiglio Generale stesso;
 - c) l'approvazione del Documento di Programmazione Annuale (DPA), entro il mese di ottobre di ogni anno, con l'indicazione delle risorse, degli obiettivi, delle linee e degli strumenti di intervento previsti per l'esercizio successivo;
 - d) l'istituzione/liquidazione di imprese strumentali, l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle stesse;
 - e) la verifica periodica, di norma con cadenza almeno semestrale, della progressiva attuazione della programmazione istituzionale svolta e dei relativi esiti raggiunti.
- 3 Il Consiglio Generale per la determinazione della programmazione pluriennale e annuale di cui al comma precedente, può istituire ai sensi dell'art. 11 comma 3 dello Statuto Commissioni consultive temporanee composte dai Consiglieri generali stessi ed eventualmente da membri esterni alla Fondazione particolarmente qualificati per le loro competenze.
 - 3.1 Le Commissioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o dal membro designato presidente dal Consiglio Generale all'atto dell'istituzione delle Commissioni o, in mancanza di tale designazione, individuato dalla Commissione stessa. Il Presidente della Commissione ne coordina le attività, stabilisce il calendario delle convocazioni, dirige la discussione e sovrintende alle attività di verbalizzazione.
 - 3.2 Il Direttore generale, coadiuvato dal Responsabile Attività Istituzionali e dalla Struttura operativa, interviene alle riunioni con funzioni propositive.

ART. 4 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dagli obiettivi strategici e dalle finalità contenuti nei documenti di programmazione deliberati dal Consiglio Generale. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale il Consiglio:
 - a) fornisce al Consiglio Generale le informazioni e i dati necessari per la formulazione degli indirizzi funzionali alla redazione della programmazione pluriennale e annuale;
 - b) predispone - sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Generale e dalle Commissioni consultive temporanee e con il coordinamento e la supervisione del Presidente quale presidio di raccordo tra l'organo di indirizzo e l'organo esecutivo - i documenti di programmazione previsionali (pluriennali e annuali) da sottoporre in tempo utile al Consiglio Generale per la successiva approvazione;
 - c) dà esecuzione al Documento di Programmazione Annuale approvato dal Consiglio Generale provvedendo ad attivare i bandi, le progettualità di iniziativa diretta e le sessioni erogative assicurando le più idonee forme comunicative ed informative volte a garantire la massima

- trasparenza e accessibilità;
- d) informa il Consiglio Generale con cadenza almeno semestrale della progressiva attuazione della programmazione istituzionale svolta e dei relativi esiti raggiunti.

ART. 5 - STRUTTURA OPERATIVA

- 1 La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo significativo nello svolgimento della propria attività istituzionale promuovendone la formazione e la crescita professionale.
- 2 La struttura operativa, guidata e coordinata dal Direttore generale, provvede secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione a:
 - a) garantire ogni utile supporto agli Organi Statutari nella fase di programmazione;
 - b) progettare, in coerenza con quanto indicato nel Documento di Programmazione Annuale, gli strumenti erogativi previsti (bando, progettualità di iniziativa diretta, etc..) da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e alla loro successiva attuazione;
 - c) istruire le progettualità di terzi da sottoporre alla valutazione del Consiglio di Amministrazione;
 - d) monitorare le iniziative sostenute sia sotto il profilo amministrativo-contabile, sia sotto il profilo realizzativo con la rilevazione degli esiti raggiunti e, ove prevista, la valutazione degli effetti prodotti.

TITOLO III - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

ART. 6 - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

- 1 Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi ed indagini, a definire le effettive esigenze del territorio di riferimento.
- 2 Il Documento di Programmazione Pluriennale (DPP) di cui all'art. 11, comma 2 dello Statuto stabilisce gli obiettivi strategici, le specifiche finalità operative e le priorità trasversali che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento. Individua i settori di intervento, rilevanti e non, tra quelli previsti dalla normativa vigente e definisce la stima delle complessive risorse da destinare all'attività istituzionale.
- 3 Il DPP ha durata triennale, viene approvato dal Consiglio Generale, trasmesso all'Autorità di Vigilanza e reso pubblico sul sito internet della Fondazione.
- 4 Il DPP può essere modificato dal Consiglio Generale successivamente alla sua approvazione a fronte di motivate esigenze. In caso di variazione il Documento aggiornato viene trasmesso all'Autorità di Vigilanza e reso pubblico sul sito della Fondazione.

ART 7 - DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE

- 1 Il Documento di Programmazione Annuale (DPA) dettaglia, in coerenza con il quadro di riferimento rappresentato dal DPP, lo schema di previsione delle risorse disponibili per l'anno successivo, la ripartizione delle stesse per obiettivi strategici e specifiche finalità, identificando i criteri generali e i relativi strumenti di intervento.
- 2 Il DPA definisce l'ammontare delle risorse disponibili sulla base della previsione dell'Avanzo di esercizio. La quantificazione definitiva è determinata dal Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento.
- 3 Nel DPA trovano conferma anche gli impegni ricorrenti e pluriennali con le relative coperture economiche.
- 4 Il DPA è approvato dal Consiglio Generale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro i termini previsti dallo Statuto.
- 5 Il DPA può essere modificato dal Consiglio Generale successivamente alla sua approvazione a fronte di motivate esigenze. In caso di variazione il Documento aggiornato viene trasmesso all'Autorità di

Vigilanza e reso pubblico sul sito della Fondazione.

- 6 Il DPA è trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la sua attuazione e reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

TITOLO IV – DESTINATARI E STRUMENTI DI INTERVENTO

ART 8 - BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

- 1 Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.
- 2 Sotto il profilo soggettivo sono considerati ammissibili a contributo:
 - a) i soggetti pubblici, gli enti del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nonché le imprese strumentali della Fondazione, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h), del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
 - b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
 - c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n.112;
 - d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
 - e) gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
 - f) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

L'assenza di finalità lucrative deve risultare dalla presenza nello Statuto di una regolamentazione che:

 - vieti la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge;
 - disponga la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio;
 - preveda la devoluzione dell'eventuale attivo risultante dalla liquidazione per qualsiasi causa a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni senza scopo di lucro.
- 3 Ai fini della formalizzazione delle richieste di contributo è necessario che i soggetti privati di cui alla lettera a) del comma precedente siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), mentre per i soggetti privati di cui alla successiva lettera f) è necessario che gli stessi siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata. In ogni caso è necessario che i soggetti operino stabilmente nel settore cui è rivolta l'erogazione e che comprovino le loro esperienze, competenze e conoscenze, al fine di garantire la realizzazione e sostenibilità del progetto presentato.
- 4 Possono eccezionalmente essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di Amministrazione.
- 5 Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:
 - a) di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
 - b) provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguano finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti;
 - c) provenienti da persone fisiche;
 - d) provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria;
 - e) provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione dei soggetti indicati al precedente comma 2.

- 6 Le domande di fondazioni, dirette ad incrementare o completare il proprio fondo di dotazione, potranno essere ritenute ammissibili esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:
 - che si tratti di fondazioni con scopi di rilevanza sociale chiaramente definiti e coerenti con quelli della Fondazione oppure di fondazioni teatrali con partecipazione pubblica;
 - che lo statuto e l'effettiva organizzazione siano tali da garantire piena affidabilità per il raggiungimento dello scopo;
 - che il patrimonio già acquisito, a conferma dell'interesse per l'istituzione tra la collettività locale, sia di entità almeno pari a quanto viene richiesto alla Fondazione;
 - che si tratti di fondazione già giuridicamente costituita, anche se non ancora operativa.
- 7 Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, nell'ambito dei Bandi, eventuali ulteriori requisiti per la presentazione delle richieste, al fine di indirizzare e concentrare gli interventi e accrescerne in tal modo l'efficacia.

ART 9 – STRUMENTI DI INTERVENTO

- 1 La Fondazione svolge la propria attività istituzionale mediante progetti di iniziativa diretta, bandi e sessioni erogative, il sostegno a richieste libere e a interventi mirati di carattere emergenziale o umanitario oltre alla realizzazione di iniziative pluriennali.

ART 10 – PROGETTI DI INIZIATIVA DIRETTA

- 1 La Fondazione promuove la realizzazione di progetti di iniziativa, anche pluriennali, assumendone la diretta realizzazione o attivando specifiche collaborazioni con altri soggetti del territorio di riferimento in coerenza con gli obiettivi strategici e le linee programmatiche stabilite nel Documento di Programmazione Annuale.
- 2 I progetti di iniziativa sono realizzati secondo le seguenti fasi:
 - osservazione ed analisi delle necessità emergenti dal territorio, identificazione del bisogno e definizione degli obiettivi specifici della Fondazione. Tali fasi sono condotte nell'ambito delle Commissioni consultive di cui all'art 3, comma 3 del presente Regolamento;
 - attivazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle progettualità di iniziativa consentendo alla Struttura, sotto la responsabilità e il coordinamento della Direzione, di avviare le fasi di progettazione esecutiva definendo le linee operative, la rete di collaborazione con gli eventuali soggetti partner, la tempistica e il budget di spesa;
 - presentazione al Consiglio di Amministrazione del piano esecutivo per le valutazioni e le decisioni di competenza.

ART 11 – BANDI

- 1 I bandi rappresentano lo strumento operativo privilegiato per selezionare le iniziative di terzi oggetto di contributo. I bandi sono aperti al pubblico e resi visibili sul sito internet della Fondazione insieme ai referenti interni della Struttura a cui è possibile rivolgersi per ogni utile informazione.
- 2 I bandi promossi dalla Fondazione individuano:
 - gli obiettivi, l'oggetto e le iniziative finanziabili;
 - gli enti ammessi a presentare domanda;
 - le condizioni di accesso (la documentazione e le informazioni da fornire a supporto della domanda, gli elementi soggettivi e oggettivi da rispettare pena l'inammissibilità);
 - le modalità di presentazione delle domande e le relative tempistiche;
 - il budget complessivo dedicato al bando;
 - i criteri di valutazione;
 - le regole di rendicontazione.

ART 12 – SESSIONI EROGATIVE E RICHIESTE DI CONTRIBUTO LIBERE

- 1 La Fondazione può attivare specifiche sessioni erogative per valutare le proposte provenienti da soggetti terzi coerenti con gli obiettivi e le priorità indicate nel Documento di Programmazione vigente e in ambiti in cui non sia già attivo o previsto in corso d'anno un apposito bando. Dell'attivazione di eventuali sessioni erogative sarà data pubblicità sul sito istituzionale al fine di assicurarne la diffusione e garantire la parità di accesso
- 2 Per le richieste di contributo che spontaneamente pervengono in Fondazione, il Consiglio di Amministrazione individua e disciplina le modalità di formalizzazione delle stesse, le procedure di istruttoria e le tempistiche di esame da parte dei competenti organi deliberativi.

ART 13 – INTERVENTI A VALERE SUL FONDO URGENTI INIZIATIVE UMANITARIE

- 1 Il Fondo Urgenti Iniziative, le cui consistenze vengono determinate annualmente dal Consiglio Generale in occasione dell'approvazione del Documento di Programmazione Annuale, è destinato in via prevalente ad iniziative giudicate di particolare urgenza o necessità sia in territorio nazionale che internazionale. Su tale Fondo ha delega deliberativa il Presidente che è tenuto a dare comunicazione annualmente, per riepilogo, al Consiglio Generale degli interventi disposti.
- 2 Il Presidente può disporre, a valere su tale Fondo, di contributi a favore anche di persone fisiche, per situazione di particolare urgenza o necessità, ove possibile attraverso la mediazione di associazioni, enti o organizzazioni non profit.
- 3 Per i contributi disposti a valere sul Fondo Urgenti Iniziative Umanitarie è facoltà del Presidente stabilire procedure semplificate di rendicontazione.

ART 14 – INTERVENTI PLURIENNALI

- 1 La Fondazione può assumere impegni pluriennali entro un arco temporale definito e tali da non pregiudicare la stabilità patrimoniale.
- 2 Gli impegni pluriennali sono definiti per tranches contributive da imputare all'esercizio corrispondente. Lo stanziamento successivo alla prima annualità è subordinato al regolare avanzamento dell'iniziativa programmata. In caso di ritardo nell'esecuzione, la Fondazione può posticipare in tutto o in parte la competenza economica degli impegni assunti.

TITOLO V – ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO

ART 15 – AMMISSIBILITÀ

- 1 La verifica delle condizioni di ammissibilità delle istanze pervenute in risposta ai bandi o alle sessioni erogative è condotta dalla Struttura operativa della Fondazione.
- 2 Per essere ammesse alla valutazione di merito le richieste di contributo devono essere:
 - presentate on-line da parte di soggetti ammissibili entro i termini previsti;
 - conformi per quanto attiene l'oggetto agli obiettivi, alle finalità e ai vincoli previsti dal bando e dal Documento di Programmazione Annuale vigente;
 - adeguatamente documentate fornendo: il previsto modulo di richiesta del contributo debitamente sottoscritto con tutti gli allegati obbligatori richiesti; l'Atto costitutivo e lo Statuto; l'ultimo bilancio consuntivo approvato; il documento di identità del Legale Rappresentante e ogni altra documentazione prevista nel Regolamento di bando o richiesta dalla Fondazione funzionale alla puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.
- 3 L'eventuale valutazione di inammissibilità è comunicata per iscritto al soggetto richiedente con indicazione della relativa motivazione.
- 4 Qualora l'intervento abbia ad oggetto opere edilizie, il richiedente è tenuto ad indicare l'esistenza di atti giudiziari diretti a contestare la titolarità del bene o la realizzazione dell'opera. Tali circostanze

costituiscono elemento di valutazione nell'istruttoria di per sé non preclusivo alla concessione del contributo. Analogamente l'Ente deve comunicare tempestivamente alla Fondazione la notifica di azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'immobile o l'intervento, successive alla domanda presentata. In ogni caso, la Fondazione potrà condizionare l'erogazione alla prestazione di garanzie fideiussorie efficaci fino alla definizione del contenzioso e, in caso di erogazione già avvenuta, potrà procedere al recupero della stessa in ragione dell'esito del contenzioso.

ART 16 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

- 1 Le richieste ritenute ammissibili sono sottoposte a istruttoria di merito tenendo conto di norma dei seguenti criteri:
 - a) completezza, chiarezza e coerenza della documentazione progettuale;
 - b) esperienza e professionalità del soggetto capofila e dell'eventuale rete di partenariato coinvolta, maturata nel settore di attività relativo alla richiesta di contributo e nella realizzazione di progetti di analoga dimensione e complessità;
 - c) ampiezza della partnership e qualità operativa delle collaborazioni tra i partner dell'iniziativa;
 - d) capacità del progetto di essere sostenibile nel medio-lungo periodo;
 - e) grado di incidenza dell'iniziativa sul territorio di riferimento (ampiezza in termini di beneficiari diretti ed indiretti interessati, durata nel tempo degli effetti generati, ecc.);
 - f) livello di innovazione ed originalità della proposta rispetto al contesto di riferimento;
 - g) solidità finanziaria dell'iniziativa in termini di ampiezza e certezza del cofinanziamento dichiarato;
 - h) cantierabilità dell'iniziativa intesa come avvio in tempi certi e contenuti delle azioni progettuali previste.
- 2 Per l'istruttoria di merito dei progetti pervenuti in risposta ai bandi, la Fondazione di norma si avvale di esperti esterni indipendenti non coinvolti né direttamente né indirettamente nelle proposte progettuali oggetto di valutazione.
- 3 Le risultanze dell'istruttoria di merito sono sottoposte alla valutazione del Consiglio di Amministrazione che delibera in merito all'assegnazione dei contributi. La distribuzione territoriale degli interventi, nell'ambito delle aree geografiche di specifico riferimento della Fondazione, avviene secondo modalità idonee ad assicurare nel tempo una equilibrata distribuzione delle risorse disponibili.
- 4 Dell'esito della valutazione condotta dal Consiglio è data comunicazione ai richiedenti anche tramite pubblicazione sul sito internet della Fondazione. Nel caso di esito negativo, la comunicazione conterrà anche l'indicazione delle relative motivazioni.

ART 17 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

- 1 Il Direttore generale sovrintende alle procedure di erogazione successive alla deliberazione ed assicura che le decisioni assunte siano attuate con puntualità e completezza.
- 2 La Fondazione mette a disposizione sul proprio sito internet il *Disciplinare per la gestione amministrativa e per la rendicontazione dei contributi*, approvato ed aggiornato a cura del Consiglio di Amministrazione, che riporta le indicazioni gestionali generali cui il soggetto beneficiario è chiamato ad attenersi.
- 3 Alla formale comunicazione dell'approvazione del progetto (Lettera di Impegno) è allegato un modulo di accettazione contenente specifiche indicazioni sulle modalità e sulle tempistiche con cui sarà erogato il contributo concesso.
- 4 Il modulo e il Disciplinare di cui ai precedenti commi 2 e 3, sottoscritti per accettazione dal Legale Rappresentante dell'Ente beneficiario, unitamente ad ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla Fondazione, vanno trasmessi alla Fondazione entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'impegno contributivo quale condizione necessaria ma non sufficiente per la conseguente erogazione.

- 5 La Fondazione eroga i contributi, anche per stati di avanzamento del progetto, a fronte di spese sostenute e documentate previste nel piano finanziario presentato in sede di istanza di contributo e riferite ad attività svolte nell'arco temporale di svolgimento del progetto. Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.
- 6 Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione possono disporre l'erogazione anticipata di una quota parte del contributo concesso, qualora previsto dal Regolamento del bando di riferimento o sulla base di giustificati motivi e garanzie sufficienti alla realizzazione dell'iniziativa.
- 7 I termini di validità dei contributi sono indicati nella Lettera di Impegno in coerenza con le tempistiche previste nel Regolamento del bando di riferimento e il cronoprogramma esposto in sede di istanza contributiva. Il termine decorre dalla data di accettazione, come indicato al comma 4 del presente articolo.

Entro tale termine le azioni progettuali devono trovare compimento. Le attività rendicontative a saldo (amministrative e documentali) andranno perfezionate di norma entro 4 mesi dai termini di scadenza operativa o in ogni caso entro i termini specificatamente indicati in Lettera di Impegno.
- 8 Eventuali proroghe delle previste tempistiche di realizzazione e rendicontazione dell'iniziativa potranno essere concesse, in via eccezionale e previa verifica della motivazione addotta, dal Direttore generale fino ad un massimo di 12 mesi per progetti che risultino già avviati sotto il profilo procedurale e/o operativo e dal Consiglio di Amministrazione per periodi di tempo superiori.

Le richieste di proroga presentate per progetti che alla scadenza dei termini non risultano avviati sono sottoposte alla valutazione del Consiglio di Amministrazione. Resta in capo alla Fondazione la facoltà di non concedere le proroghe richieste ed accertare la decadenza del contributo.
- 9 Nel caso in cui il progetto sia realizzato con un risparmio di spesa o con riduzione dell'intervento il contributo concesso dalla Fondazione viene proporzionalmente ridimensionato con conseguente storno della somma residua non utilizzata.
- 10 Ogni variazione, anche parziale, dell'oggetto e/o dei beneficiari del contributo deve essere previamente autorizzata dalla Fondazione.
- 11 La concessione o la reiterazione di contributi a favore di uno stesso beneficiario, per titoli diversi o per il medesimo titolo, non costituisce motivo di aspettativa per eventuali benefici futuri per lo stesso o per diverso importo.

ART 18 - REVOCA DEI CONTRIBUTI

- 1 La Fondazione può revocare in tutto o in parte l'assegnazione delle risorse qualora
 - a) siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
 - b) sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati. In questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
 - c) il beneficiario non abbia realizzato l'iniziativa entro le tempistiche prestabilite salvo eccezionale e giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare;
 - d) il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.
- 2 Al fine di accertare se sussistono le condizioni di cui ai commi precedenti la Struttura operativa effettua le opportune analisi periodiche dei contributi in gestione.
- 3 Qualora il contributo concesso riguardi programmi di acquisto di immobili o di realizzazione di opere immobiliari finalizzati ad uno specifico utilizzo del bene, il mutamento anche parziale della destinazione d'uso dell'immobile prima di 15 anni dall'erogazione a saldo se ritenuto dalla Fondazione estraneo ai propri fini statuari, obbliga il beneficiario alla restituzione della stessa.

ART 19 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE RISULTATI

- 1 La Struttura operativa effettua per gli interventi oggetti di contributo:
 - a) Il monitoraggio, appurandone lo stato di avanzamento al fine di verificare il corretto e coerente svolgimento delle attività programmate e il raggiungimento dei relativi output previsti;
 - b) La rilevazione dei risultati conseguiti al fine di appurare in termini qualitativi e quantitativi gli esiti delle attività condotte.
- 2 Gli esiti del monitoraggio e delle valutazioni sono portati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.
- 3 In ragione della rilevanza, complessità e sperimentazione delle iniziative e dei programmi sostenuti la Fondazione può condurre valutazioni di impatto e di ricaduta sociale in collaborazione con consulenti terzi.

TITOLO VI - PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORME TRANSITORIE

ART 20 - PUBBLICITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE

- 1 Lo Statuto, il Regolamento per l'Attività Istituzionale, il Documento Programmatico Pluriennale, il Documento Programmatico Annuale, il Bilancio di Missione e le informazioni concernenti gli appalti affidati di importo superiore a 50 mila euro sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.
- 2 Al fine di favorire la trasparenza del processo di selezione e la conoscenza di quanto realizzato, sul sito Internet della Fondazione sono altresì rese pubbliche le procedure per le richieste di sostegno finanziario, con l'indicazione delle condizioni di ammissibilità, i criteri e il processo di selezione delle richieste, nonché i connessi esiti, ivi compresi quelli relativi ai risultati conseguiti mediante le iniziative finanziate, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

ART 21 - NORMA TRANSITORIA

- 1 Le modifiche concernenti i Destinatari degli interventi si applicano a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 2 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2024.
- 3 Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Approvato con delibera del Consiglio Generale del 12 ottobre 2001

Con le modifiche approvate dal

- Consiglio Generale del 31 gennaio 2003*
- Consiglio Generale del 26 settembre 2003*
- Consiglio Generale del 27 ottobre 2006*
- Consiglio Generale del 18 dicembre 2009*
- Consiglio Generale del 23 ottobre 2015*
- Consiglio Generale del 28 giugno 2024*